



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bari

DELIBERAZIONE N. 95 del 11-10-2021

OGGETTO: SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART. 4, DEL D.L. 01/04/2021, N. 44 COME CONVERTITO CON L. 28/05/2021, N. 76 – DOTT. E. N.

L'anno **duemilaventuno**, addì **11** del mese di **ottobre**, alle ore **19:00**, ritualmente convocati e riuniti *in seduta mista (sia in presenza, sia in remoto)*, sono presenti:

			PRESENTI	ASSENTI
1.	Dott.	Anelli Filippo	Presidente	X
2.	Dott.	Lavalle Franco	Vice Presidente	X
3.	Dott.	D'Auria Giuseppe	Segretario	X
4.	Dott.	Nisio Alessandro	Tesoriere Presidente CAO	X
5.	Dott.	Amendola Antonio	Consigliere	X
6.	Dott.	Cavalcanti Nicola	Consigliere CAO	X
7.	Dott.	Ciraci Giuseppe	Consigliere	X
8.	Prof.	De Fazio Michele	Consigliere	X
9.	Dott.	Ferorelli Davide	Consigliere	X
10.	Dott.ssa	Ladisa Roberta	Consigliere	X
11.	Dott.ssa	Losurdo Daria	Consigliere	X
12.	Dott.ssa	Monteduro Mariantonietta	Consigliere	X
13.	Dott.	Russo Roberto	Consigliere	X
14.	Dott.	Scalera Pietro	Consigliere	X
15.	Dott.	Schiavone Salvatore	Consigliere	X
16.	Dott.	Stellacci Giandomenico	Consigliere	X
17.	Dott.	Velluto Antonio	Consigliere	X

presenti n. **16** assenti n. **01**

Il Consiglio Direttivo,

- VISTA la nota con la quale la ASL BA ha trasmesso la Deliberazione del Direttore Generale del 07/10/2021, n. 1682, recante l'applicazione a carico della dott.ssa E. N. (nata a Bari, il xx/xx/xxxx, iscritta nell'Albo dei Medici Chirurghi dell'OMCeO Bari con matricola n. xxxx) della sospensione prevista dal D.L. 01/04/2021, n. 44 come convertito con L. 28/05/2021, n. 76
- VISTA la Comunicazione della FNOMCeO n. 135/2021 (con l'allegata nota del Ministero della

Salute, prot. 32479, del 17/06/2021) ed in particolare rilevato che “l’Ordine si trova, nei confronti dell’accertamento della ASL, in una posizione di mero esecutore rispetto al provvedimento adottato da altro soggetto giuridico, conseguentemente al quale deve necessariamente dare seguito e contemporaneamente deve dare comunicazione all’interessato degli effetti che dall’atto di accertamento della ASL discendono e che consistono nella sospensione temporanea dall’esercizio della Professione, fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31/12/2021”

– RILEVATO altresì che il Ministero vigilante ha chiarito come “la previsione della summenzionata sospensione derivante dalla legge è un’ipotesi di sospensione obbligatoria per la quale la valutazione sulla gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore; analogamente è lo stesso legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel caso di ottemperanza dell’obbligo vaccinale” (cfr. nota del Ministero della Salute, prot. 32479, del 17/06/2021);

– CONSIDERATO quindi che “l’attività posta in capo all’Ordine dal citato comma 7 [dell’art. 4, D.L. n. 44/2021] consiste in un mero onere informativo ovvero sia la comunicazione all’interessato, previa presa d’atto da parte dell’Ordine medesimo, della sospensione derivante ex lege dall’atto di accertamento dell’ASL” (cfr. nota del Ministero della Salute, prot. 32479, del 17/06/2021)

– RITENUTO pertanto che all’Ordine non residua alcun margine discrezionale nell’esercizio della sua attività, secondo quanto previsto dalla norma che disciplina la fattispecie

DELIBERA

con votazione unanime resa in forma palese

- di prendere atto dell’accertamento e della conseguente sospensione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, del D.L. n. 44/2021 come convertito con L. n. 76/2021, adottata dalla ASL BA a carico della dott.ssa E. N. (nata a Bari, il xx/xx/xxxx, iscritta nell’Albo dei Medici Chirurghi dell’OMCeO Bari con matricola n. xxxx) e comunicata con nota prot. n. 8995/2021, con inevitabile annotazione nell’Albo

- di stabilire che la disposta misura della sospensione temporanea dall’esercizio della Professione dura fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31/12/2021 (art. 4, co. 9, D.L. n. 44/2021 come convertito con L. n. 76/2021)

- di comunicare il presente provvedimento all’interessata

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso unicamente ricorso amministrativo dinanzi al TAR competente, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica.

La presente deliberazione non comporta oneri per l’Ente.

IL SEGRETARIO
(f.to Dott. Giuseppe D’Auria)

IL PRESIDENTE
(f.to Dott. Filippo Anelli)